

# FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti  
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma  
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI  
e-mail: federgrossisti@tin.it  
www.federgrossisti.it

n. 03 del 2/02/2021

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

**LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**  
(indicazioni illustrative per consumatori e commercianti)

**SETTORE TRIBUTARIO**  
(proroga dei termini di accertamento e riscossione)  
(adempimenti e versamenti tributari)

**TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE**  
(legge di bilancio 2021)  
(indicazioni operative INPS)

**LOCAZIONI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO**  
(modifiche apportate)

**MINIMALI E MASSIMALI RETRIBUZIONE ANNO 2021**  
(comunicazioni INPS)

**TASSI ANTI - USURA**  
(primo trimestre 2021)

## **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

### **indicazioni illustrative**

A seguito delle numerose richieste finora pervenute, si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti.

#### **Premessa**

Come si ricorderà, a causa della emergenza epidemiologica da covid-19, la partenza della lotteria degli scontrini, inizialmente prevista dal 1° gennaio 2021, è stata prorogata al 1° febbraio c.a. dal decreto “milleproroghe”.

Nel frattempo l’Agenzia delle Dogane – di concerto con quella delle Entrate – lo scorso 29 gennaio 2021, ha emanato il provvedimento attuativo recante le modalità tecniche necessarie per l’avvio e l’attuazione delle operazioni di estrazione.

E’ stato altresì acquisito anche il parere del Garante della privacy, per cui è ufficialmente iniziato il nuovo concorso a premi collegato agli acquisti c.d. “cashless”.

In buona sostanza, dopo le ultime modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, è consentito partecipare all’extrazione di numerosi premi solamente in caso di acquisti di beni e servizi effettuati da privati mediante pagamenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi.

Nello specifico, per ogni acquisto effettuato con carte o bancomat vengono generati biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 €

#### **Come partecipare e relative formalità**

Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni e residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata) beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

A tal riguardo è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto, ovvero un codice a barre/alfanumerico che si può ottenere sul Portale della lotteria ([www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it)), inserendo il proprio codice fiscale.

Il codice può essere stampato o salvato su smartphone o tablet e va esibito all’esercente al momento dell’acquisto.

#### **Un biglietto per ogni euro**

Per importi di spesa almeno pari a 1 euro pagati tramite mezzi elettronici come sopra evidenziato, lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Successivamente all’extrazione dei biglietti vincenti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell’acquirente e alla partita IVA dell’esercente risultati vincitori.

Non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

## Premi per i consumatori e gli esercenti

Alle estrazioni della lotteria partecipano, oltre che i consumatori, anche gli esercenti presso cui è avvenuto l'acquisto: ogni scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.

Estrazioni settimanali	Estrazioni mensili	Estrazioni annuali
15 premi da €25.000 per chi compra	10 premi da €100.000 per chi compra	1 premio da €5.000.000 per chi compra
15 premi da €5.000 per chi vende	10 premi da €20.000 per chi vende	1 premio da €1.000.000 per chi vende

Le vincite sono comunicate tramite PEC:

- per gli acquirenti, all'indirizzo comunicato nell'area riservata del Portale lotteria
- per gli esercenti, nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC.

In assenza di una PEC, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata AR.

La comunicazione segnalerà l'obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale.

Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

## Calendario delle estrazioni

Le estrazioni sono settimanali, mensili e annuali.

Quelle settimanali partiranno **giovedì 10 giugno** fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente.

L'estrazione mensile,(la prima) è fissata per **giovedì 11 marzo** che decreterà i primi venti vincitori fra consumatori ed esercenti che abbiano generato scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021.

Le estrazioni mensili verranno effettuate, poi, ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l'estrazione.

Infine, l'estrazione **annuale** si terrà a **inizio 2022** (la data verrà stabilita con un provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) e si concorrerà con tutti i biglietti generati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

### **Richiesta di assistenza**

Attraverso il “**Portale lotteria**” è possibile chiedere assistenza tecnica per eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità del sistema lotteria nonché effettuare, a decorrere dal 1° marzo 2021, le segnalazioni nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria.

Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Al riguardo, i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

-----  
Riferimenti: Determinazione interdirettoriale Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate del 29/01/2021.

## **SETTORE TRIBUTARIO**

### **proroga dei termini di accertamento e riscossione adempimenti e versamenti tributari**

Con la pubblicazione di un nuovo decreto-legge, come indicato a fondo pagina, e tenuto conto ancora della emergenza epidemiologica da covid-19, sono stati prorogati i termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene.

Si illustrano, di seguito, gli aspetti più rilevanti per i settori rappresentati.

#### **Proroghe di termini in materia tributaria (articolo 1)**

Con una modifica apportata all'articolo 157/2020 (più noto come decreto c.d. Rilancio), viene stabilito:

- a) gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
- b) viene ulteriormente prorogato il termine per la notifica dei seguenti atti e comunicazioni:
  - comunicazioni relative all'attività di liquidazioni delle imposte e all'attività di controllo formale delle dichiarazioni;
  - inviti all'adempimento, in relazione alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A;
  - atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;
  - atti di accertamento delle tasse automobilistiche;
  - atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.

In specie, viene stabilito che gli atti, le comunicazioni e gli inviti su elencati saranno notificati, inviati o messi a disposizione, non più nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (come stabilito dal decreto-legge n. 3 del 2021), ma nel periodo compreso tra 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

#### **Cartelle di pagamento**

Vengono ulteriormente prorogati, di 14 mesi (anziché di 13 mesi) i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, relative:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, presentate nell'anno 2017;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati entro il nuovo termine del 28 febbraio, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

Mediante modifica dell'articolo 68 del decreto "Cura Italia", viene stabilito che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (anziché dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, come stabilito dal decreto-legge n. 3 del 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.

Viene ulteriormente prorogata, al 28 febbraio 2021, la ripresa dei pignoramenti presso terzi, da parte dell'agente di riscossione, del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Infine, viene introdotta una norma di chiusura, in base alla quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano, altresì, acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora e le sanzioni.

-----  
Riferimenti: decreto-legge n. 7 del 30/01/2021 (G. U. n. 24 del 30/01/2021)

**TRATTAMENTI INTEGRAZIONE SALARIALE**  
**legge di Bilancio 2021**  
**indicazioni operative INPS**

A seguito del trattamento di integrazione salariale di cui alla legge di bilancio 2021, che ha previsto ulteriori periodi di CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria), CIGD (cassa integrazione guadagni in deroga) e ASO (assegno ordinario), a favore dei datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, l'Inps ha emanato, con un proprio messaggio, le prime indicazioni operative.

La concessione della Cassa Integrazione e dell'Assegno Ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, ha una durata massima di 12 settimane, periodi decorrenti dal 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per il trattamento di CIGO, mentre per i trattamenti di CIGD e ASO, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

I suddetti trattamenti trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 1° gennaio 2021.

Nella ipotesi di trasferimento d'azienda (articolo 2112 c.c.) e in quella di un lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

È importante, inoltre, sottolineare che la Legge di Bilancio 2021 non prevede l'obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale di versamento del contributo addizionale.

Inoltre l'Istituto ha precisato che le domande di integrazione salariale devono contenere la **nuova causale “Covid 19 L.178/20”** e devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (esempio: le domande relative a sospensioni iniziate a gennaio 2021 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021).

Le suddette istanze possono essere inoltrate a prescindere dall'avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ex decreto Ristori (articolo 12 del decreto legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020).

In riferimento alla CIGD, l'INPS ricorda che possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno già ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche nel caso in cui siano organizzati in più di una unità produttiva, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”.

Si ricorda che le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato; in quest'ultimo caso, la scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale deve essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”.

L'accesso al suddetto flusso semplificato è possibile esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si precisa infine che per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.)

-----  
Riferimenti: messaggio Inps n. 406/2021

## LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Con la conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 18/12/2020, è stato introdotto l'articolo 2-bis, che interviene sulla disciplina del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (di cui all'articolo 28, comma 5 del decreto Rilancio), che - si ricorda - è stato esteso per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator fino al 31 aprile 2021 (art. 1, co. 602 della legge di bilancio 2021).

In particolare viene precisato che, anche per i mesi da gennaio 2021 ad aprile 2021, il calcolo della diminuzione di almeno il 50 per cento del fatturato o dei corrispettivi - quale requisito per l'accesso all'agevolazione - va effettuato rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019 (e non del "periodo di imposta precedente" che, per i suddetti mesi sarebbe stato il 2020, ossia un periodo già condizionato dalle restrizioni COVID-19).

Per opportuna documentazione si trascrive il testo integrale del suddetto articolo 2-bis:

Art. 2 - bis

### **Credito d'imposta per canoni di locazione**

*1. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019».*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2020, n. 128, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2020, n. 180, S.O.:

«Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) . — ( Omissis ).

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3 -bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021.

=====

## **MINIMALI E MASSIMALI RETRIBUZIONE ANNO 2021** **indicazioni INPS**

L'Inps ha comunicato i valori dei minimali e dei massimali di retribuzione validi, a decorrere dall'1.1.2021, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, come in appresso riportati.

### **Minimali di retribuzione giornaliera**

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza non può risultare inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. In caso di pluralità di contratti collettivi riferiti alla medesima categoria, gli importi da considerare sono quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Si ricorda che tale obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, a prescindere dall'adesione alla disciplina della contrattazione collettiva.

La variazione accertata dall'ISTAT, tra la media dell'anno 2020 e la media dell'anno 2019, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, è pari a -0,3% (quindi, inferiore a 0); pertanto la misura per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2020.

Conseguentemente, non sono necessarie operazioni di regolarizzazione relativamente al mese di gennaio 2021.

Per l'anno 2021, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti risulta pari ad 48,98 €

Per quanto concerne i lavoratori con qualifica di dirigente, il minimale giornaliero ammonta a 135,48 €

### **Lavoratori a tempo parziale**

Per i lavoratori part-time, i contributi devono essere calcolati su una retribuzione oraria non inferiore all'importo che si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero di 48,98 € per le giornate lavorative settimanali ad orario normale (sei) e dividendo il risultato ottenuto per le ore settimanali previste dai contratti nazionali di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

### **Aliquota aggiuntiva 1%**

Nei casi di aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, le quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2021 è pari a 47.379 €, sono soggette all'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1%.

Tale aliquota, dunque, deve essere applicata sulla parte di retribuzione eccedente il suindicato tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, risulta pari a 3.948 €

## Massimale annuo contributivo/pensionabile

Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995 e per coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per l'anno 2021, risulta pari a 103.055 €

## Limite retributivo per copertura assicurativa

Per l'anno 2021, il limite minimo di retribuzione per l'accREDITAMENTO della contribuzione obbligatoria e figurativa, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo pensionistico (per il corrente anno, pari a 515,58 € mensili), ammonta a 206,23 € settimanali.

Qualora la retribuzione settimanale risulti inferiore all'importo sopra indicato, ne deriverà una proporzionale contrazione del periodo utile ai fini pensionistici.

## Importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente

Nella tabella seguente, si riportano gli importi degli elementi retributivi che per l'anno 2021 non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Anno 2021	€
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese:	
in forma cartacea	4,00
in forma elettronica	8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di ristorazione	5,29
<b>Fringe benefit (tetto)</b>	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

-----  
Riferimenti: circolare Inps n. 10 del 29/01/2021

**TASSI ANTI-USURA**  
**(tassi effettivi globali e tassi soglia anti-usura)**

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24/12/2020 (G.U. n. 323 del 30/12/2020) sono stati resi noti i tassi d'interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo **1° gennaio al 31 marzo 2021**.

Per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell'articolo 2 della legge 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d), del D.L. 70/2011, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite usurario ed il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Si riporta una scheda aggiornata con le nuove soglie usurarie e le classi di importo espresse in euro.

<b>TASSI ANTI-USURA</b> <b>periodo di applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2021</b>			
<b>CATEGORIE DI OPERAZIONI (1)</b>	<b>CLASSI DI IMPORTO in euro</b>	<b>TASSI MEDI in % su base annua</b>	<b>SOGLIA USURA in % su base annua</b>
Aperture di credito in c/c	-fino a 5.000	10,52	17,1500
	-oltre 5.000	8,01	14,0125
Scoperti senza affidamento	-fino a 1.500	14,92	22,6500
	-oltre 1.500	14,52	22,1500
Anticipi e sconti commerciali e finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a 50.000	6,75	12,4375
	da 50.000 a 200.00	5,03	10,2875
	Oltre 200.000	3,01	7,7625
Credito personale		9,49	15,8625
Credito Finalizzato		9,03	15,2875
Factoring	Fino a 50.000 Oltre i 50.000	4,34 2,37	9,4250 6,9625
Leasing immobiliare - A Tasso Fisso - A tasso variabile		3,37 3,05	8,2125 7,8125
Leasing Autoveicoli e aeronavali	-fino a 25.000	6,83	12,5375
	-oltre 25.000	6,47	12,0875
Leasing Strumentale	-fino a 25.000	8,15	14,1875
	-oltre 25.000	4,95	10,1875
Mutui con garanzia ipotecaria - A tasso fisso - A tasso variabile		1,81 2,33	6,2625 6,9125
Prestiti contro cessione del Quinto dello stipendio e della pensione	Fino a 15.000	11,14	17,9250
	Oltre 15.000	7,69	13,6125
Credito revolving		15,94	23,9250
Finanziamenti con utilizzo carte di credito		10,25	16,8125
Altri finanziamenti		9,75	16,1875

Le operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2019 e nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 185 del 9 agosto 2016.